

L. 16 settembre 2021, n. 125 ⁽¹⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103*, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 settembre 2021, n. 224.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il *decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103*, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge*
20 luglio 2021, n. 103- Articolo 1

All' articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «articoli 10 e 12 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;

al comma 2, lettera c), le parole: «air draft» sono sostituite dalle seguenti: «altezza dalla linea di galleggiamento (air draft)»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «20 milioni per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022»;

alla lettera b), le parole: «20 milioni per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e le parole: «di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e delle imprese di cui lo stesso si avvale nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «regolamento per la navigazione marittima» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),» e le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di sistema portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di

bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione può prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all' *articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)»;

al comma 7, le parole: «pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni di euro per l'anno 2022».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge*
20 luglio 2021, n. 103- Articolo 2

All' *articolo 2*:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «di Venezia» sono soppresse e dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi» sono aggiunte le seguenti: «, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti»;

alla lettera a), le parole: «non superiori» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore» e dopo le parole: «nell'area di Marghera» sono inserite le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;

alla lettera b), le parole: «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente

articolo verifichi eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi stessi e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione»;

al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all' *articolo 5, comma 2-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell' *articolo 6, commi 3-ter e 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, da espletare entro i termini previsti dal *comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019*, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all' *articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentita la regione Veneto,» e le parole: «i termini e le attività connesse» sono sostituite dalle seguenti: «i termini e le attività connessi» e, al quarto periodo, le parole: «da determinarsi» sono sostituite dalle seguenti: «, da determinare»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All' articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

4-ter. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021.

4-quater. All' articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro 1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo, nonché euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 - Articolo 2-bis

Dopo l' articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103- Articolo 3

All' articolo 3:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All' *articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5*, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

“1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell' *articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231*. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all' *articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*. Alle risorse di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dall' *articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla società di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato

di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo"»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle medesime imprese».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 - Articoli 3-bis e 3-ter

Dopo l' *articolo 3* sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis (Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale). - 1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all' *articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, nell'ambito dello stanziamento di cui all' *articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, 10 milioni di euro sono destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell' *articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.

Art. 3-ter (Accordi di riallineamento). - 1. *L' articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199*, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' *articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge
20 luglio 2021, n. 103- Articolo 5

All' articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «40,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla lettera d), le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».